



BANDO DOPPIA TRANSIZIONE ANNO 2023

(bando aperto dal 30 ottobre al 15 dicembre 2023)

Articolo 1 - FINALITÀ

1. La Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche Camera di commercio), nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende promuovere l'innovazione responsabile d'impresa, attraverso la diffusione della cultura e della pratica digitale nonché l'avvio di percorsi di sostenibilità delle attività economiche. La presente misura, in particolare, mira a sostenere finanziariamente **progetti di digitalizzazione**, progetti di efficientamento energetico e/o di azioni di **sostenibilità ambientale** e adozione di modelli di business improntati alla responsabilità sociale d'impresa.

2. Nello specifico, l'iniziativa "Bando doppia transizione - anno 2023" intende perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare e realizzare progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 in grado di innescare anche processi di innovazione responsabile;
- promuovere la consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità derivanti dall'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali e dall'applicazione di modelli di business rispettosi **dell'ambiente e del territorio e che favoriscano progresso sociale e la governance inclusiva**;
- aumentare la consapevolezza delle imprese del territorio di competenza camerale circa il proprio il livello di maturità digitale o di **performance di sostenibilità, in ambito ambientale, sociale e di governance**, per renderle maggiormente competitive.

Articolo 2 - AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando è finalizzato al sostegno finanziario, attraverso contributi a fondo perduto (*voucher*), per progetti di innovazione digitale e/o di sostenibilità ambientale, sociale o di governance presentati da singole imprese secondo quanto a seguire specificato.

2. Gli interventi previsti dai suddetti progetti, e le relative spese di cui all'art. 6, riguardanti esclusivamente o prioritariamente uno o entrambi gli ambiti previsti all'art. 1 ("digitale" e "sostenibilità"), dovranno vertere su almeno uno dei temi di seguito elencati, inclusa la pianificazione e/o progettazione dei relativi interventi.

A) Digitalizzazione / innovazione digitale / tecnologie abilitanti secondo il paradigma 4.0

a) **robotica avanzata e collaborativa** (advanced manufacturing solutions): sistemi avanzati di produzione, ovvero sistemi interconnessi e modulari che permettono flessibilità e rendimento. In queste tecnologie rientrano i sistemi di movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata, che entra sul mercato anche con i robot collaborativi o cobot;

b) **manifattura additiva e stampa 3D**: sistemi di produzione che aumentano l'efficienza di utilizzo dei materiali, come stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali;

c) **realtà aumentata**: soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa;



sistemi di visione con realtà aumentata per guidare meglio gli operatori nello svolgimento delle attività quotidiane:

- d) **simulazione e sistemi cyberfisici**: simulazione tra macchine intelligenti e interconnesse per aumentare la produttività e ottimizzare i processi;
- e) **integrazione verticale e orizzontale**: integrazione di informazioni e dati tra tutte le aree della filiera produttiva, dal fornitore al consumatore finale;
- f) **internet delle cose e delle macchine**: comunicazione multidirezionale tra gli elementi della produzione, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, attraverso l'uso di internet;
- g) **cloud computing**: diffusione e implementazione di tecnologie cloud (come l'archiviazione online delle informazioni), l'uso di servizi esterni di analisi dati, di gestione dei dati su sistemi aperti;
- h) **cyber security e business continuity**: nuove norme di sicurezza per proteggere i dati, sempre più esposti al rischio di compromissioni per le numerose interconnessioni interne ed esterne;
- i) **big data e analytics**: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni;
- l) **interfaccia uomo-macchina**: software che consente all'uomo di operare e interagire con le macchine;
- m) **intelligenza artificiale**: sistemi informatici in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano;
- n) **blockchain**: registro pubblico nel quale vengono archiviati in modo sicuro, verificabile e permanente transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti a una stessa rete; permette di certificare le informazioni garantendo trasparenza e monitoraggio di una filiera;
- o) **soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain**: software che permettono di ottimizzare la catena di distribuzione.

B) Sostenibilità / transizione ecologica

- p) **soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica**: trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare (in chiave impresa 4.0), per la riduzione dei consumi energetici, soluzioni tecnologiche per il recupero delle materie prime da prodotti post-uso, disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti, tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto per il recupero di materiali e funzioni ed il product-as-a-service, ecc.;
- q) **razionalizzazione dell'uso di energia** da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti, mediante:
 - audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
 - piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
 - implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
- r) **implementazione di tecnologie digitali e 4.0** per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- s) progettazione e sviluppo di sistemi informativi quali/quantitativi e gestionali a **supporto dei processi**



decisionali (approccio Data Driven e Data Strategy) focalizzati sull'analisi di tutti gli impatti, oltre a quelli monetari, e non esclusivamente di breve periodo, per minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità d'impresa in termini di sostenibilità;

t) acquisizione e/o implementazione di sistemi di **welfare aziendale**, finalizzati ad accrescere il benessere dei lavoratori, attraverso un maggiore potere di spesa, diritti e attenzione alla salute, facendo leva sulle tecnologie digitali;

u) altri interventi innovativi, supportati da tecnologie digitali, per l'**attuazione dell'Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile, anche focalizzati su specifici SGD e target¹.

Articolo 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 450.000,00.

2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

3. Eventuali variazioni e integrazioni al bando, saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale www.romagna.camcom.it con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.

Articolo 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, hanno i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di regolarizzazione;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero abbiano un DURC regolare;
- g) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- h) realizzino il progetto proposto in una delle sedi operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna.

¹ <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. I voucher avranno un importo massimo di euro 8.000,00.
2. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
3. Il valore minimo dell'investimento è di euro 8.000,00.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
5. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l'apposito campo del "Modulo di domanda" di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda utilmente presentata, in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza, per l'introduzione e/o lo sviluppo di uno o più ambiti di intervento tra quelli previsti all'art. 2, comma 2;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali⁵, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti/ambiti di intervento di cui all'art. 2, comma 2;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) beni e materiali di consumo;
 - c) dispositivi mobili (es. smartphone e tablet), ad eccezione dei dispositivi di uso non promiscuo ed a condizione che siano documentati come strettamente strumentali e funzionali per la realizzazione del progetto proposto;
 - d) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. Inoltre, gli investimenti proposti devono portare all'innalzamento del livello di digitalizzazione o di sostenibilità delle imprese richiedenti, da individuare e riportare nel "Modulo descrizione progetto" previsto all'art. 10 comma 3.
4. Le spese devono essere documentate da fatture emesse a partire dal 30/04/2023 e fino al 120° giorno successivo alla data della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. Tutte le spese devono comunque essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell'invio della rendicontazione di cui all'art. 14.
5. Le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
6. I beni strumentali acquistati e finanziati con il presente Bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.
7. In ogni caso, le spese previste per la realizzazione del progetto, per essere considerate ammissibili, devono essere pertinenti e riconducibili al progetto stesso.

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁵ Si considerano costi ammissibili anche le licenze d'uso e i canoni riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 6, comma 4.



Articolo 7 - FORNITORI

1. Per l'acquisizione di servizi di consulenza riconducibili agli ambiti di intervento "digitalizzazione" (lettera A dell'art. 2 comma 2), l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- A) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- B) incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- C) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- D) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) - (<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>);
- E) startup innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- F) Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>)
- G) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, sezione "innovazione digitale"; il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una dichiarazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

2. Per i servizi di consulenza riconducibili agli ambiti di intervento "sostenibilità/transizione ecologica" (lettera B dell'art. 2 comma 2) l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- a) EGE - Esperti in Gestione dell'Energia, certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- b) Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza alle imprese, riconducibili agli ambiti di intervento sezione "sostenibilità/transizione ecologica" di cui all'art. 2 comma 2, lettera B; il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

3. Non sono richiesti requisiti specifici per i solli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

4. I fornitori non possono essere anche soggetti beneficiari del presente bando.

5. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁶.

⁶ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Articolo 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020) o n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov⁸, dalle ore 9:00 del 30/10/2023 alle ore 21:00 del 15/12/2023 Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - *Modulo di domanda*, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁸ Il servizio è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it seguendo il percorso:

Sportello pratiche → Altri adempimenti camerali → Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio "pratica telematica AGEF" sono disponibili le istruzioni per l'accesso e l'invio delle pratiche (cliccare su "? Info").



- *Modulo Descrizione del progetto;*
 - preventivi di spesa dei fornitori (o copia delle fatture se già disponibili);
 - dichiarazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera b), relativamente agli "ulteriori fornitori", ove applicabile;
3. Il *Modulo Descrizione del progetto* contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
- indicazione degli ambiti di intervento tra quelli indicati all'art. 2, comma 2;
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi, compresi gli effetti sul livello di digitalizzazione, gli impatti in termini di maggiore sostenibilità sul piano sociale, economico e/o ambientale che si intende realizzare;
 - prospetto di dettaglio spese comprendente: dati per l'individuazione dei documenti (fatture e/o preventivi), ragione sociale e codice fiscale dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente, descrizione della spesa, suddivisione dei costi (per consulenza e/o per beni e servizi strumentali).
4. I preventivi di spesa e/o le fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti al 30 aprile 2023 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.
5. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁹.
6. La Camera di Commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria pec istituzionale all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la pec attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non sono imputabili alla Camera di commercio.¹⁰
7. La Camera di commercio è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 11 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua preliminarmente l'istruttoria amministrativa-formale. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:
 - attinenza dell'intervento proposto con le finalità del bando, come specificate agli artt. 1 e 2;
 - presenza di elementi di miglioramento del livello di maturità digitale e/o di sostenibilità ottenibile a seguito dell'introduzione e/o dello sviluppo delle tecnologie/ambiti di intervento come previsti dal progetto presentato;
 - appartenenza dei fornitori di servizi di consulenza proposti all'elenco di cui all'art. 7 commi 1 e 2, per gli interventi ivi previsti.
3. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per

⁹ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.

¹⁰ Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link https://www.romagna.camcom.it/registro-impese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata/index.htm?ID_D=803



una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

4. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

5. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata con le modalità indicate all'art. 10, comma 6.

Articolo 12 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento effettivo non inferiore all'investimento minimo richiesto;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

Articolo 13 - MODIFICHE AL PROGETTO

1. Eventuali variazioni al progetto presentato e approvato devono essere preventivamente comunicate, tempestivamente e con adeguata motivazione, inviando una pec all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

2. A seconda della tipologia di variazione proposta, viene attivato un nuovo esame di merito, pertanto alla richiesta deve essere allegata la pertinente documentazione prevista all'art. 10, comma 2, lettera b), in particolare:

- per la sostituzione di uno o più fornitori, il nuovo soggetto scelto deve possedere i requisiti previsti all'art. 7 e deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa, nonché la dichiarazione "ulteriore fornitore", ove applicabile (art. 7, comma 1, lettera g o comma 2, lettera b);

- per la variazione dell'oggetto del servizio consulenza/formazione e/o per la modifica degli investimenti in beni e servizi strumentali deve essere allegato un nuovo preventivo di spesa.

3. Non sono necessarie richieste di variazione al progetto, qualora comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera c).

4. In ogni caso, non sono ammesse richieste di variazione inviate a meno di 20 giorni dalla data di chiusura del progetto o alle quali sia allegata una fattura già emessa.

5. La Camera di commercio si esprime di norma nei successivi 10 giorni, autorizzando o negando la modifica.

Articolo 14 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 11, comma 5.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) *Modulo di rendicontazione*, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle



- attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti dovranno riportare nell'oggetto il riferimento al presente Bando;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate e dei risultati effettivamente ottenuti rispetto a quelli attesi in merito all'incremento del livello di maturità digitale ottenuta e/o di maggiore sostenibilità realizzata;
 - e) Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impres>) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della Camera di commercio e/o il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it>
3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto di cui all'art. 6, comma 4, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 15 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 - REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15;
 - f) cessione o vendita dei beni strumentali finanziati dal presente Bando prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di concessione del contributo.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del servizio Sviluppo Competitività Imprese e Territorio della Camera di commercio della Romagna.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito al Segretario Generale dell'Ente.



Articolo 18 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini fornisce la seguente informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche chiamate a svolgere la valutazione di cui all'art. 11, comma 2), anche da società del sistema camerale appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;



- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini con sede legale in Forlì; Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è l'Avv. Gabriele Borghi, contattabile all'indirizzo gabriele.borghi@baldiandpartners.it